



KNOWLEDGE THAT INNOVATES



# Smart Learning: tra FAD e E-LEARNING

*Dall'emergenza Covid-19  
ad una prospettiva di sviluppo*

26 Marzo 2020

## Sommario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>1. POSIZIONAMENTO GENERALE IN MATERIA DI FAD</b> .....	<b>5</b>
1.1 <i>Rimborso sulla base di costi reali sostenuti</i> .....	6
1.2 <i>Rimborso sulla base di Opzioni semplificate in materia di costi ex art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013</i> .....	6
1.3 <i>Rimborso sulla base di Opzioni semplificate in materia di costi ex art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013</i> .....	7
<b>2. SCENARI REGIONALI</b> .....	<b>8</b>
2.1 <i>Tabella di sintesi dei provvedimenti e delle tipologie di percorsi</i> .....	27
2.2 <i>Proposte per le regioni che non hanno ancora disciplinato la FAD</i> .....	32
2.3 <i>Punti di attenzione: la sicurezza sul lavoro in relazione alla FAD</i> .....	35
<b>3. PROSPETTIVE DI SVILUPPO</b> .....	<b>37</b>

## INTRODUZIONE

Gli interventi governativi per l'emergenza COVID-2019, inizialmente per sole zone della Lombardia, iniziano il 23 febbraio, con il decreto-legge n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e il successivo DPCM 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (la Zona Rossa).

Il 25 febbraio il Presidente Conte firma un nuovo DPCM che introduce nuove misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo. Il DPCM dispone all'art.1 lettera d) che i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia sospesa per l'emergenza sanitaria, possano attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

L'approvazione del DPCM dell'8/03/2020 ha allargato le misure restrittive per il contenimento del contagio, e in particolare, con riferimento al sistema educativo la sospensione delle attività didattiche "in presenza" nelle scuole di ogni ordine e grado, "ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza" (art. 1 lettera h).

Successivamente, il DPCM del 9/03/2020 ha esteso tali misure all'intero territorio nazionale, mentre il DPCM del 11/03/2020 ed infine il DPCM del 22/03/2020 e le relative ordinanze hanno allargato le misure restrittive per il contenimento del contagio, relativamente allo svolgimento di attività produttive ed agli spostamenti.

Nel frattempo, se da un lato il Ministero dell'istruzione dava indicazioni generiche alle scuole per attivare forme di didattica a distanza, dall'altro lato, Anpal ed alcune Regioni iniziavano ad emanare disposizioni in ordine sia al riconoscimento di attività formative a distanza sia alla loro finanziabilità.

Per consentire lo svolgimento delle attività lavorative e formative in una situazione eccezionale di isolamento delle persone, se da un lato per le attività lavorative si è consentito di attivare forme di "lavoro agile" o *smart working* con procedure più snelle rispetto all'ordinario, dall'altro, per le attività formative si è consentito in molti casi l'attivazione delle attività a distanza che alcuni hanno iniziato a chiamare *smart learning*.

Il tema della formazione a distanza, quindi, nelle sue diverse forme, è entrato prepotentemente nella disciplina nazionale e regionale individuando modalità e condizioni per la sua rendicontabilità nei sistemi pubblici.

Alla luce di tale scenario, il presente Position Paper intende analizzare come a livello nazionale e regionale si sia intervenuti in una situazione di emergenza nell'intento di dare una risposta alla sospensione delle attività formative in presenza e di come l'attuale scenario possa aprire piste di lavoro per dotarci come sistema formativo di un quadro regolatorio che sia aperto all'innovazione tecnologica.

Naturalmente il tema della formazione a distanza nelle sue diverse forme apre a questioni rilevanti di tipo didattico, pedagogico, tecnologico, di accessibilità e di equità, ma qui volutamente approcciamo la questione esclusivamente dal punto di vista del quadro regolatorio in ordine ai criteri di riconoscimento della formazione a distanza nei sistemi pubblici ed in ordine alla loro finanziabilità.

Il documento è strutturato in 3 sezioni:

1. La prima sezione riguarda un posizionamento generale in materia di FAD a partire dalle recenti note Anpal;
2. La seconda parte analizza come le singole regioni abbiano dato disposizioni specifiche per permettere agli operatori di svolgere attività di formazioni a distanza. In particolare, la sezione prevede delle singole schede regionali e, successivamente, un quadro sinottico che offre una chiave di lettura ed un confronto relativo ad alcuni aspetti quali la possibilità di erogare percorsi FAD in modalità sincrona/asincrona, tipologie di percorsi coinvolti, ecc.  
Alla luce dell'analisi delle azioni poste in essere dalle regioni, si individuano gli elementi minimi di disciplina in modo sostenibile per i centri di formazione e solido per le istituzioni pubbliche e per le autorità di gestione, anche in ordine ai rapporti con gli organismi di vigilanza e controllo.
3. La terza sezione, invece, si pone come obiettivo di fornire piste di lavoro e prospettive di sviluppo in tema di *smart learning* che superino l'approccio limitato tenuto nell'attuale fase di emergenza e che invece guardino alle maggiori potenzialità di una formazione che si apra radicalmente alla tecnologia.

## 1. POSIZIONAMENTO GENERALE IN MATERIA DI FAD

A livello nazionale ANPAL si è espressa, con note 3568 del 6 marzo e 3616 del 10 marzo 2020, individuando la formazione a distanza come soluzione, ove possibile, per evitare la sospensione delle attività formative. Per quanto attiene all'ammissibilità della spesa FSE la nota 3616 suggeriva, ai fini della rendicontazione degli interventi formativi già avviati ed in corso di realizzazione da erogare in modalità FAD, di fare ricorso a opzioni semplificate di costo adottate con Regolamento delegato (UE) 90/2017 e, in particolare, al costo riferito alla formazione (come previsto per le misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del PON IOG).

Di conseguenza, ANPAL suggerisce di richiedere ai fini dei controlli di primo livello documentazione coerente con quanto definito dal Regolamento delegato (UE) 90/2017, ossia:

- documenti in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti, dei docenti e, ove possibile, dei tutor;
- curricula dei docenti comprovante la corrispondenza di fascia di pertinenza delle ore effettivamente erogate con quelle rendicontate, nel caso si siano usati parametri per fascia.

La Commissione Europea si è espressa con Nota Ares (2020)1609341 del 17/03/2020 sostenendo che le specifiche elencate nella comunicazione 3616 risultano pienamente rispondenti rispetto agli obblighi di monitoraggio e controllo e che i principi di tali specifiche (tracciatura univoca delle presenze di discenti, docenti e tutor) rappresentano elementi chiave anche nel caso si faccia riferimento ad altre tipologie di costi standard specifici per la FAD.

Il Coordinamento delle Regioni si è riunito lo scorso 12 marzo, per individuare un punto comune nell'affrontare l'emergenza e ha evidenziato **la necessità di lasciare margini di organizzazione** in coerenza con le caratteristiche delle diverse scelte regionali e **di garantire la massima flessibilità su tutti gli aspetti gestionali**. Un ulteriore passaggio tra le Regioni, con e-mail del 24 marzo, fa emergere una proposta di emendamento come segue *"in conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese dagli articoli 65 e 67 del Reg. Ue 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall' articolo 4 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione*. La proposta, dunque, implica che l'interruzione dovuta all'emergenza sanitaria in atto e disciplinata dai diversi DPCM, dovrebbe essere assimilata all'ordinaria erogazione dell'attività e conseguentemente riconoscibile ai beneficiari a prescindere dall'attività effettivamente svolta, analogamente a quanto avviene per il Sistema dell'Istruzione con la ridefinizione del numero minimo di giorni scolastici, che non ha comportato alcuna riduzione dell'erogazione degli emolumenti al personale Miur.

**Il sistema educativo è stato condizionato a partire da date diverse e da modalità diverse. Ciò significa che gli operatori hanno reagito in maniera peculiare all'emergenza. In taluni casi in modo improvviso e senza possibilità di studiare e pianificare contromisure.**

È bene richiamare la corretta applicazione del piano della privacy da parte delle Istituzioni Formative con l'adozione di dispositivi di garanzia, in raccordo con il DPO (Data Protection Officer). In particolare:

- predisposizione di una informativa privacy in quanto allivei e genitori nel caso di minori dovranno essere informati del trattamento);
- garanzia che i dati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli probatori per l'FSE;

- attività di formazione agli allievi circa l'utilizzo della piattaforma e i rischi dell'utilizzo di Internet, allo scopo di evitare responsabilità nel caso in cui lo studente dovesse registrare e pubblicare altrove la lezione.

Le istituzioni Formative si trovano oggi in un momento di necessità e urgenza in quanto l'erogazione dei percorsi formativi – dalla leFP agli IFTS e ITS, fino alla formazione post diploma ed alla formazione continua - sono sostenuti per una parte essenziale, come noto, anche dai diversi Piani Operativi Regionali Fondo Sociale Europeo, le cui procedure di rendiconto non sempre permettono esplicitamente l'utilizzo della Formazione a Distanza.

Ciò non significa tuttavia che non si possa utilmente e rapidamente provvedere attraverso un utile confronto con le istituzioni regionali, considerando caso per caso le diverse fattispecie di regole gestionali dei diversi POR FSE.

### 1.1 Rimborso sulla base di costi reali sostenuti

Nel quadro delle spese rimborsabili **a costi reali** sono previste le voci di costo che possono essere riferite allo sviluppo di contenuti per la formazione a distanza ed attività che riguardano la gestione e l'attuazione.

Queste tipologie di costo possono avvenire nel caso di FAD sincrona, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto, quale ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audio conferenza ecc., e in genere attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

Tipicamente il Piano dei Conti per i progetti formativi rimborsati a costi reali prevede le macrovoci:

- spese di "Elaborazione materiali didattici e FAD", che ricomprendono le attività di predisposizione e di acquisto di materiali per la formazione e-learning (macrocategoria di spesa "Preparazione");
- spese di "Tutoraggio FAD", che ricomprendono le attività del "Tutor interno" e del "Tutor esterno", nella macrocategoria "Realizzazione".
- Spese di "Docenza" nel caso di formazione a distanza in modalità sincrona, nella macrovoce "realizzazione".

La necessità di deroga potrebbe riguardare il rispetto del progetto esecutivo, che non avesse previsto in origine la FAD, ovvero la possibilità di utilizzare la macrovoce "Preparazione" prima della "Realizzazione".

### 1.2 Rimborso sulla base di Opzioni semplificate in materia di costi ex art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013

Come precedentemente ricordato la nota 3616 di ANPAL suggeriva di fare ricorso a opzioni semplificate di costo adottate con Regolamento delegato (UE) 90/2017 richiedendo ai fini dei controlli di primo livello documentazione in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti, dei docenti e, ove possibile, dei tutor. Si tratta di stabilire cosa significa "tracciare in maniera univoca" e quali procedure siano ammissibili a tal fine. Le Istituzioni Formative devono potere contare su indicazioni precise, in quanto l'adozione di sistemi nuovi deve essere decisa in accordo con le amministrazioni, anche per una tutela rispetto ai rendiconti.

La nota ANPAL specifica che "il ricorso a tale tipologia di costo standard potrà avvenire nel caso di FAD sincrona, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto, quale ad

esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audioconferenza ecc., e in genere attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti".

E' a nostro giudizio interpretabile tale indicazione nel senso che la presenza giornaliera dei singoli allievi possa essere monitorata attraverso un sistema di reportistica che tenga traccia dei collegamenti effettuati alla piattaforma con registrazione del tempo di collegamento, le ore effettuate e del tipo di attività svolta, in grado di attestare tutti gli elementi previsti nei registri obbligatori previsti nell'erogazione in presenza.

E' comprensibile come la necessità di una disciplina immediata che desse risposta alla fase di emergenza abbia portato ad un riconoscimento della FAD nella modalità sincrona, che necessità di interventi regolatori minimi.

Per questo la formazione in modalità asincona attraverso l'erogazione di materiale tramite sistemi LMS (Learning Management System), viene consentita di norma solo se già precedentemente disciplinata e con chiari limiti. Essa infatti dovrebbe disciplinare diversi elementi, tra cui in primis il "che cosa" si finanzia e quindi è difficilmente regolabile in una situazione di emergenza, nonostante le piattaforme che adottano gli standard più recenti – a partire da SCORM – consentano la rilevazione della presenza oltre il monitoraggio delle ore svolte.

Mentre tra le modalità sincrone si ritengono idonee a titolo esemplificativo e non esaustivo le piattaforme Teams di Microsoft, Meets di Gsuite, Webex di Cisco, Goto-Meeting di Cytrix, in ogni caso sistemi che producano la tracciabilità richiesta dalla nota ANPAL per la formazione sincrona.

In sintesi, deve essere possibile verificare con dati archiviati e registrati:

- l'effettiva durata di erogazione del percorso;
- la presenza del docente e di eventuali tutor;
- l'effettiva durata della presenza degli allievi.

### **1.3 Rimborso sulla base di Opzioni semplificate in materia di costi ex art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013**

Alcune Regioni hanno determinato, con metodologie di calcolo giuste, eque e verificabili, tabelle standard di costi unitari e costi forfettari per calcolare le spese ammissibili delle attività formative e di specifici servizi per il lavoro ad esse connessi (tutoraggio per persone fragili, coaching).

**Le tabelle standard di costi unitari in ambito educativo e in ambito lavoro non sempre hanno tenuto in considerazione la FAD, pertanto risultano non immediatamente applicabili alla rendicontazione di tale tipologia di percorso.**

Si tenga in considerazione però che i costi strutturali degli operatori accreditati permangono anche in assenza di erogazione diretta nelle proprie aule, in quanto i costi riferiscono a obblighi e requisiti previsti dall'accREDITAMENTO (personale minimo, funzioni obbligatorie, spazi e dotazione strutturale).

In base a questa osservazione potrebbe essere sufficiente **distinguere tra FAD erogata attraverso strumenti asincroni** (esempio l'utilizzo di MOOC) e **formazione a distanza erogata da un docente connesso a distanza**. **In quest'ultimo caso le spese connesse alla docenza potrebbero essere sempre ammissibili in quanto le spese indirette e di struttura per gli operatori accreditati sono svincolate dall'erogazione effettiva presso la propria sede.**

Pertanto, è auspicabile sollecitare le AdG Regionali ad assicurarsi la massima flessibilità confermando in via straordinaria la possibilità di utilizzare le tabelle di costi unitari attualmente disponibili (**anche se non contemplano la FAD) per riconoscere le ore di formazione FAD sincrona.**

## 2. SCENARI REGIONALI

Il DPCM 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

Tale DPCM dispone alla lettera h) che «sono sospesi (...) i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (...).».

Come suggerito dai provvedimenti nazionali e dalle note Anpal 3568 del 6 marzo e 3616 del 10 marzo 2020, la formazione a distanza è stata individuata come soluzione, ove possibile, per evitare la totale sospensione delle attività formative: a partire naturalmente dalla prima formazione di secondo ciclo e di livello terziario (percorsi di IeFP, IFTS o ITS), ma estendendosi a tutta la filiera formativa professionalizzante, dalla formazione continua e permanente a quella di specializzazione, rivolta sia a lavoratori sia a persone disoccupate nell'ambito delle politiche attive del lavoro, fino alla formazione nella forma dei tirocini extra-curricolari.

Le Amministrazioni regionali sono intervenute con soluzioni diversificate a seconda dei sistemi formativi e delle caratteristiche dei singoli territori, attivando la FAD per diverse tipologie di percorsi. La varietà degli interventi (note, circolari, DGR, ordinanze) ha lasciato margini di organizzazione in coerenza con le caratteristiche dei sistemi formativi e, allo stesso tempo, ha garantito la massima flessibilità delle singole regioni su tutti gli aspetti gestionali.

Tuttavia, gli interventi regionali relativamente all'introduzione e regolamentazione della formazione a distanza non coprono l'intero territorio nazionale (mancano Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta) e anche laddove esistenti risultano frammentari. Molte Amministrazioni regionali hanno emanato numerose note e ordinanze sia per seguire l'evoluzione dell'emergenza sia per regolare, con provvedimenti successivi, aspetti diversi della FAD. Le Regioni non sembrano aver seguito orientamenti comuni, nonostante si possano trovare affinità fra gli interventi pubblicati. Alcune regioni hanno lasciato ampi margini di manovra direttamente agli Enti per organizzare la FAD, limitandosi ad autorizzarne lo svolgimento, altre invece stanno regolando nel dettaglio sia le comunicazioni da inviare ai sistemi informatici regionali sia le modalità operative di svolgimento delle lezioni a distanza. Ciò che emerge dagli interventi regionali è che vi siano specifiche sul riconoscimento della formazione ma, soprattutto nei casi in cui sia prevista una FAD asincrona, come avvenga il riconoscimento delle attività svolte ai fini della finanziabilità degli interventi.

La maggior parte delle regioni non ha piattaforme informatiche proprie per l'utilizzo della formazione a distanza e ha lasciato agli Enti di formazione la possibilità di scegliere i sistemi formativi online da utilizzare in base alle loro esigenze. Anche gli esami finali, in alcune realtà, possono essere svolti a distanza, secondo determinate procedure.

Nel mese di luglio 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha adottato delle Linee guida per l'utilizzo delle modalità di formazione a distanza nei percorsi formativi di accesso alle professioni. Queste prevedono criteri comuni, a garanzia della riconoscibilità

nazionale di titoli, tra cui, ad esempio, un massimo di formazione a distanza del 30%. Inoltre, definiscono due modalità fondamentali di formazione a distanza:

- Per **FAD** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.
- Per **E-learning** si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semi-strutturati (forum tematici, chat di assistenza).

Di seguito sono sintetizzati, all'interno di singole schede regionali, i principali interventi attuati dalle regioni che sono intervenute in merito all'introduzione della modalità della formazione a distanza durante il periodo di sospensione delle attività formative dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## ABRUZZO

Con **Determinazione dirigenziale del 18 marzo 2020, nr. 62/DPG009** la Regione Abruzzo consente l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati, limitatamente alla fase emergenziale. A tal fine ha approvato le "Linee di indirizzo per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati".

### Ambiti di applicazione (percorsi)

1. Le presenti Linee di indirizzo definiscono in via transitoria, con riferimento all'intera durata della fase emergenziale di cui al D.P.C.M. 04 marzo 2020 e ss.ii., le modalità di autorizzazione all'erogazione di offerta formativa attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning. Esse si applicano esclusivamente ai percorsi già autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale sulla base del vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo; ai percorsi formativi già autorizzati in base alla disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii..
2. Le presenti Linee di indirizzo non si applicano alla formazione finanziata da risorse regionali (FSE o ministeriali).

### Requisiti autorizzativi

1. L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning è autorizzabile a fronte dei seguenti requisiti:
  - presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza
  - coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso.
2. La dimostrazione del rispetto dei requisiti è onere dell'organismo di formazione.

### Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione a distanza

La regione demanda all'Organismo di formazione interessato la responsabilità di definire, sotto la propria responsabilità, gli elementi informativi minimi da comunicare per l'autorizzazione all'erogazione delle attività corsuali attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning: a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati; b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza; modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza; c) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione; d) modalità di supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, luoghi ed orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei tutor multimediali

### Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

1. Al fine dell'autorizzazione all'erogazione delle attività corsuali l'OdF definisce e comunica alla Regione, sotto la propria responsabilità, i moduli interessati dall'erogazione di FAD/E-learning, riferiti ai corsi già oggetto di autorizzazione di cui all'art. 1, con indicazione dettagliata dei contenuti e della relativa durata oraria.
2. Le attività di FAD/E-learning sono autorizzabili ove: i) riferite a contenuti a natura teorica o a natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza; ii) il massimale di formazione erogata a distanza non sia superiore al 30 % del monte ore complessivo del corso autorizzato, al netto dell'eventuale tirocinio curriculare; iii) siano rispettati i vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche del progetto, così come definiti dagli standard di percorso applicabili o in sede di progetto formativo.
3. Il tirocinio curriculare e le attività didattiche a natura laboratoriale che richiedono specifiche risorse tecniche strumentali non sostituibili da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza non possono in ogni caso essere svolte in modalità FAD/E-learning.

### Richiesta di autorizzazione

Richiesta di autorizzazione mediante modello regionale allegato alle Linee Guida e inviato all'indirizzo regionale preposto. A seguito fase di istruttoria, gli esiti saranno approvati con provvedimento dirigenziale.

### Documentazione prodotta ai fini della validazione

Calendario svolgimento delle attività; Registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma

### Esame

L'esame/accertamento conclusivo, finalizzato al rilascio delle attestazioni previste, è effettuato sempre in presenza.

## CAMPANIA

Con la **Delibera della Giunta Regionale n. 134 del 11/03/2020**, la Regione Campania autorizzare, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto, gli enti accreditati alla formazione professionale a realizzare le attività didattiche in modalità E-Learning per i corsi autofinanziati già avviati prima del 10 marzo 2020, compresi i corsi regolamentati e abilitanti.

Per i corsi riguardanti le **professioni non regolamentate**, il ricorso alla modalità E-Learning è consentito per un massimo dell'80% del monte ore complessivo del corso al netto dell'eventuale tirocinio/stage. Inoltre, la parte di formazione d'aula eccedente i massimali previsti può essere svolta in FAD/E-Learning, ma esclusivamente in modalità sincrona.

Per i corsi riguardanti le **professioni regolamentate** il ricorso alla modalità E-Learning, da realizzarsi secondo i contenuti stabiliti dalle "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/ E-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", approvate in 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome, è consentito per un massimo del 30% del monte ore complessivo del corso al netto dell'eventuale tirocinio/stage.

Per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza, la parte di formazione d'aula eccedente i massimali (80% professioni non regolamentate e 30% professioni regolamentate), può essere comunque svolto in FAD/E-Learning, ma esclusivamente in modalità sincrona.

### Documentazione prodotta ai fini della validazione

Gli enti accreditati alla formazione che intendono ricorrere alla formazione mediante E-Learning devono trasmettere all'Amministrazione regionale le seguenti informazioni ai fini del controllo:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso);
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati (specificando la tecnologia o piattaforma che si intende impiegare);
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

### Esami ed esercitazioni pratiche

Tirocini/stage e le ore di esercitazione pratica, come gli esami finali, si realizzeranno sempre in presenza.

## EMILIA-ROMAGNA

A seguito dell'emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio per contenere l'emergenza Coronavirus, la Regione ha predisposto numerosi provvedimenti e note per chiarire l'applicazione delle norme nei settori specifici. Di seguito le note in merito allo svolgimento delle attività formative.

### Requisiti autorizzativi

Con la nota Prot. PG/2020/0186616 del 03/03/2020, gli Enti possono organizzare le lezioni a distanza, attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la tracciabilità del loro svolgimento e della partecipazione degli utenti. La modalità di erogazione delle attività formative in "**videoconferenza**" non è in alcun modo assimilabile alle attività di FAD e/o e-learning.

### Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Il docente terrà la lezione, negli orari e nei giorni debitamente e regolarmente comunicati in SIFER, e di ciascun partecipante sarà registrata la presenza.

Le attività formative possono essere svolte in video conferenza, prevedendo che il docente si colleghi dalla propria abitazione o da altra sede che non sia la sede dell'ente di formazione. In tal caso, deve essere garantita la presenza del coordinatore (o del tutor) presso la sede dell'Ente e sarà il coordinatore/tutor a presidiare l'attivazione dei collegamenti e la corretta tenuta del registro.

Le lezioni registrate possono consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

Per le professioni regolamentate, il ricorso alla modalità E-Learning è consentito per un massimo del 30% del monte ore complessivo.

### Documentazione prodotta ai fini della validazione

Il coordinatore/tutor deve pertanto verificare e documentare, oltre alla presenza degli allievi, anche la presenza del docente.

Le lezioni registrate possono consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate. La data di vidima deve essere antecedente alla data di fruizione individuale della lezione.

### Altri ambiti di applicazione

Per quanto concerne i contratti di **apprendistato**, la formazione obbligatoria sulla sicurezza per i lavoratori ex art. 37 del D.lgs. 81/2008, può essere erogata in modalità e-learning relativamente ai seguenti moduli:

- Formazione generale comune: 4 ore
- Formazione specifica per il rischio basso: 4 ore

Per quanto riguarda i percorsi formativi in **apprendistato professionalizzante**, sarà proposta all'approvazione della Giunta regionale la deroga alla previsione di conclusione del percorso formativo entro il primo anno di contratto di lavoro.

Resta ferma la necessità di erogare tutte le ore previste che dovranno, pertanto, essere recuperate entro un termine congruo al fine dell'ammissibilità del voucher. Restano vigenti tutti i limiti previsti (ad es. limite all'utilizzo della formazione "strumentata" per una percentuale massima del 20% del percorso individuale e **divieto di e-learning e FAD**), fatte salve diverse indicazioni eventualmente disposte con deliberazioni di Giunta regionale.

La modalità "videoconferenza" in sostituzione delle attività d'aula riguarda anche i percorsi di formazione regolamentata relativamente al periodo di emergenza. (Nota Prot. PG/2020/0192711 del 04/03/2020). Anche le attività individuali, di orientamento o di formazione e le procedure di selezione in accesso alle attività possono essere svolte attraverso modalità a distanza (Nota Prot. PG/2020/0204353 del 09/03/2020).

### Esame

Con la nota Prot. PG/2020/0218099 del 12/03/2020 sono riviste le condizioni di realizzazione dei colloqui valutativi finalizzati al rilascio di certificati di competenza e dei colloqui in sede di esami volti al rilascio di un certificato di qualifica professionale. Tali attività di accertamento, infatti, laddove possibile, possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona attivando tale modalità con strumenti tecnologici. Anche le prove pratiche negli esami volti al rilascio di un certificato di qualifica professionale potranno svolgersi in modalità a distanza solo ed esclusivamente laddove, in funzione della specificità della qualifica professionale, sia possibile strutturare e valutare "prove pratiche di simulazione lavorativa-professionale" attraverso una prova scritta.

Anche le verifiche delle conoscenze linguistiche e del territorio regionale di Accompagnato-ri turistici e Guide ambientali escursionistiche potranno essere svolte attivando le modalità a distanza con strumenti tecnologici (nota Prot. PG/2020/0217334 del 13/03/2020).

### Project Work

Al fine di rendere possibili modalità formative anche differenti dalla formazione frontale si potrà fare ricorso al project work, come definito dalla nota nota prot. PG/2020/0215374 del 12/03/2020. Potranno essere previsti anche più project work, ciascuno della durata non superiore alle 40 ore. Si specifica che la somma dei periodi non potrà superare le 120 ore complessive. Complessivamente, ciascun progetto annuale dovrà rispettare i massimali che si riportano di seguito

Ore aula	Ore PW	Ore stage	Ore totali
Min 380 h	Max 120 h	Max 500 h	1000 h

Le medesime indicazioni operative sono valide anche per i percorsi di quarto anno leFP per il conseguimento del diploma professionale.

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

Con una nota del 9 marzo la Regione Friuli-Venezia Giulia fornisce a tutte le istituzioni formative e agli enti di formazione professionale le prime indicazioni per la gestione delle attività formative.

### Ambiti di applicazione (percorsi)

Rientrano nel regime di sospensione le modalità formative individuali (ad es. FORMIL in PIPOL), così come le attività di prima formazione (IeFP), anche se parzialmente finanziate con FSE. Le attività di stage e tirocinio sono sospese.

Durante il periodo di sospensione delle attività formative, gli enti sono invitati ad attivare la modalità di **didattica a distanza** utilizzando le diverse piattaforme disponibili. A tal proposito si invitano gli interessati a condividere le piattaforme già disponibili.

La **formazione sincrona (webinar/videoconferenza) o asincrona (pillole formative)** può essere conteggiata come ore di presenza (qualora garantisca la tracciabilità dello svolgimento della stessa e della partecipazione degli utenti).

Nel caso degli ITS, la formazione a distanza in sostituzione della formazione in aula presso la Fondazione viene conteggiata nel limite del 60% dell'orario ordinamentale annuale ai fini della formazione in apprendistato.

### Richiesta di autorizzazione

Non è necessario richiedere alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia la proroga del termine delle attività, considerando le attività stesse prorogate d'ufficio. Le possibili modifiche al calendario delle lezioni previste saranno documentate con apposito documento da allegare al rendiconto della pertinente operazione e di cui ne costituirà parte integrante.

### Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Con la formazione sincrona, il docente terrà la lezione negli orari e nei giorni comunicati agli allievi e ciascun discente si collegherà dalla propria postazione. Docente ed eventualmente il tutor apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti collegati in maniera stabile per tutta la durata della stessa, verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...".

Le lezioni registrate possono consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale purché tracciati su schede vidimate.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati dovrà essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti come parte integrante del registro.

### Documentazione prodotta ai fini della validazione

Potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le attività effettivamente svolte: le ore di formazione non erogata, calendarizzate nelle giornate di sospensione, andranno recuperate entro un termine congruo.

I termini per la presentazione dei rendiconti relativi ad operazioni finanziate da FSE sono sospesi dal 12 marzo e fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## LAZIO

### Ambiti di applicazione (percorsi)

Con la nota prot. n. 218671 del 12 marzo 2020, al fine di consentire la ripresa e prosecuzione dei corsi utilizzando la modalità di formazione a distanza, la Regione Lazio dispone quanto segue:

- per i corsi avviati e in svolgimento, finalizzati all'acquisizione di qualifiche e/o competenze o comunque riferiti ai profili del Repertorio regionale, sia finanziati con risorse del FSE, sia autorizzati, è consentito lo svolgimento di tutta la parte di formazione teorica attraverso l'utilizzo della FAD/e-learning;
- per i corsi obbligatori ai fini dell'esercizio di una professione o di un'attività economica o professionale, il ricorso alla FAD è consentito nei limiti e alle condizioni stabilite dalle Linee Guida adottate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019, in particolare rispettando il limite massimo del 30% dei soli contenuti teorici, al fine di garantire la riconoscibilità del titolo rilasciato sull'intero territorio nazionale. In caso di specifici Accordi adottati in Conferenza Stato - Regioni o in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome riguardanti la FAD, è necessario attenersi ad esse. ([http://www.regione.lazio.it/binary/rl\\_main/tbl\\_documenti/FOR\\_DGR\\_651\\_17\\_09\\_2019\\_Allegato\\_1.pdf](http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_651_17_09_2019_Allegato_1.pdf))
- tutti i percorsi formativi, compresi quelli della leFP del sistema duale: l'utilizzo della FAD è consentito solo ed esclusivamente per la formazione teorica e con mezzi tecnici (Nota n. 0230004 del 18/03/2020)

### Requisiti autorizzativi e documentazione da inviare

Gli enti accreditati alla formazione che intendono ricorrere alla formazione mediante e-learning devono trasmettere alla DG Istruzione Formazione e Lavoro i seguenti elementi:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso);
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

### Esame

In tutti i casi l'esame finale si svolgerà sempre in presenza e sarà organizzato dalla Regione nei tempi e nei modi resi possibili dal superamento dell'emergenza.

## LIGURIA

### Ambiti di applicazione (percorsi)

La Regione Liguria autorizza, in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a distanza, anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi.

Con riferimento ai **contratti di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, gli Organismi Formativi possono:

- avvalersi della modalità di Formazione a Distanza per le attività di formazione esterna, in via straordinaria anche oltre i limiti previsti dalla DGR 25 luglio 2018, n. 608, per il periodo che dovesse risultare necessario;
- rimodulare i progetti formativi individuali degli apprendisti, assicurando il monte ore del percorso ordinamentale di riferimento e nel rispetto dei limiti massimi di formazione esterna definiti dalla normativa in materia e dalla disciplina regionale

### Richiesta di autorizzazione

Gli Organismi formativi dovranno comunque comunicare all'Organismo Intermedio la adozione delle "modalità a distanza";

### Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Le modalità di esecuzione della formazione a distanza sono regolate dal "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria".

La FAD viene definita dal Manuale come il complesso delle azioni formative che:

1. Prevede che i momenti dell'insegnamento e dell'apprendimento siano spazialmente e/o temporalmente separati;
2. Il processo formativo prevede servizi di supporto all'apprendimento;
3. È erogata e fruita on line, ovvero facendo ricorso all'utilizzo delle reti telematiche e di Internet attraverso una piattaforma dedicata.

La Formazione a Distanza può essere erogata in modalità sincrona o in modalità asincrona.

Al fine di garantire la massima qualità dell'insegnamento anche in questa fase, Regione Liguria prevede che la Formazione a Distanza possa essere svolta esclusivamente per le ore di formazione di gruppo<sup>1</sup> e che:

- Per i **percorsi Triennali ordinari** si reputa ammissibile, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo annuale del percorso ordinamentale (990 ore per la leFP), la sola modalità sincrona, in quanto si può assumere che corrisponda alla formazione frontale.
- Per i **percorsi in duale** è possibile svolgere le attività di formazione sia in modalità sincrona che in modalità asincrona. Si raccomanda, tuttavia, l'utilizzo della modalità di fruizione sincrona, relegando la modalità a casi residuali quali eventuali recuperi o al fine di mettere a disposizione materiale didattico.

### Documentazione prodotta ai fini della validazione

Deve essere assicurata la tracciabilità dello svolgimento delle attività e della partecipazione alle stesse dell'utenza interessata e l'applicazione delle disposizioni e modalità previste dal Manuale approvato con decreto n.5117/2016

È possibile utilizzare come Registro per la Formazione erogata con "modalità a distanza" un modello analogo all'Allegato 31 del Manuale regionale, senza la preventiva vidimazione presso l'amministrazione competente;

Le indicazioni per l'erogazione della formazione a distanza sono disponibili nel *Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente del 7 novembre 2016 n. 5117*

<https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/fondo-sociale-europeo/modalita%20operative-del-por-fse-2014-2020/manuale-rendicontazione-gestione-fse-2014-2020.html>

## LOMBARDIA

### Ambiti di applicazione (percorsi)

Con il decreto n. 2991 del 6 marzo 2020, la Regione Lombardia riguardo la formazione a distanza stabilisce quanto segue:

- consentire, anche in deroga alle disposizioni regionali in materia, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i **percorsi leFP, IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato**;
- la formazione a distanza è consentita solo per la **formazione d'aula**;
- ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per il percorso, il riconoscimento delle ore realizzate in modalità a distanza deve assicurare, con mezzi adeguati, la **presenza online tracciata** del docente e degli allievi;
- la tracciatura dell'effettiva realizzazione dell'attività didattica, la registrazione delle lezioni e delle presenze degli allievi devono essere **conservate** per ogni successivo controllo;

### Tirocini

Sono consentiti i tirocini curriculari programmati in imprese e attività economiche nell'ambito dei percorsi di leFP, di IFTS e di ITS adeguatamente alla disponibilità e alle disposizioni dell'impresa ospitante, in applicazione delle condizioni minime di sicurezza previste dal D.P.C.M., e assicurando, in base alle vigenti regole, l'accompagnamento del tutor formativo e, in caso di minori, l'assenso delle famiglie.

### Apprendistato di I e III livello

La Regione stabilisce che, con riferimento ai contratti di apprendistato di I livello e ai contratti di apprendistato di III livello, le Istituzioni Formative possono avvalersi delle seguenti misure:

- realizzazione delle attività di formazione esterna in modalità FAD/E-learning. In relazione alle attività di formazione interna e di lavoro trovano applicazione le disposizioni per gli ambienti di lavoro, previste dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza sanitaria (D.P.C.M. del 4/03/2020);
- possibilità di rimodulare i progetti formativi individuali degli apprendisti, nel rispetto dei limiti e delle modalità definiti dalla normativa in materia;
- in riferimento al solo contratto di apprendistato di I livello, la possibilità di prorogare il termine del contratto, prevedendo una rimodulazione del progetto formativo individuale;
- di precisare che il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all'emergenza sanitaria rientra tra le motivazioni specifiche che consentono di ammettere lo studente all'annualità successiva o agli esami finali, anche nel caso di mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il raggiungimento dei livelli di apprendimento richiesti

### Requisiti autorizzativi e documentazione da inviare

Gli enti accreditati alla formazione che intendono ricorrere alla formazione mediante e-learning devono trasmettere alla DG Istruzione Formazione e Lavoro i seguenti elementi:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso);
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

## MARCHE

### Ambiti di applicazione (percorsi)

La Regione Marche autorizza tutti gli Enti gestori titolari di attività formative finanziate (indipendentemente dalla fonte di finanziamento, compresi quelli cofinanziati con risorse del POR FSE 2014/20):

- già avviate
- per le quali siano già stati sottoscritti gli atti di adesione
- da attivare improrogabilmente nel periodo di sospensione di cui al DPCM del 8 marzo 2020

a sostituire le lezioni frontali d'aula con le lezioni in modalità telematica a distanza.

Le Fondazioni che gestiscono i percorsi ITS, oltre a quanto disposto nelle presenti linee guida, devono anche attenersi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 0003803 del 04/03/2020.

### Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

L'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza può essere garantita dagli Enti gestori attraverso l'utilizzo di appositi software (ZOOM, GO TO WEBINAR, HANGOUT o altri). Lo stesso software deve in ogni caso garantire la possibilità di collegamenti diretti con gli utenti (modalità sincrona). È esclusa la possibilità della modalità asincrona: registrare lezioni e lasciare agli allievi la facoltà di scaricarle in un secondo momento.

Il software selezionato deve consentire l'accesso ad eventuali controlli in itinere e permettere al docente di visualizzare l'elenco degli allievi connessi durante la lezione. L'elenco dovrà essere successivamente trasmesso alla Regione. Gli Enti gestori devono verificare la possibilità che tutti gli allievi possano seguire le lezioni a distanza perché dotati di un proprio pc, tablet o smartphone e di un collegamento a internet.

### Modalità gestionali delle lezioni a distanza

Gli Enti gestori che utilizzano le modalità telematiche a distanza devono darne comunicazione alla Regione mediante caricamento, nella sezione del Siform "documenti richiesti", di una nota nella quale si specifichi: il periodo interessato, il software prescelto con l'indicazione del (o dei) link e delle credenziali di accesso, nonché, nel caso di più classi/edizioni, della classe di formazione coinvolta.

Gli Enti devono inoltre caricare il calendario delle lezioni a distanza previste, accedendo al link "integrazioni" della sezione calendario, per inserire la comunicazione della variazione apportata e la versione del calendario aggiornata, nonché per inserire link e credenziali di accesso. Alla fine della lezione, il docente sottoscrive una propria dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara il numero e il nominativo degli allievi che hanno partecipato alla lezione.

Alla dichiarazione va allegata la stampa della schermata da cui risulti l'elenco degli allievi che hanno partecipato alla lezione. Dichiarazione e stampa della schermata devono essere caricati su Siform, a corredo della Domanda di rimborso/dichiarazione delle ore corso effettuate e delle ore di presenza degli allievi.

### Esame

Gli esami ed eventuali stage non ancora avviati devono essere rinviati a momenti successivi a quelli di vigenza della sospensione delle attività didattiche e formative. Nel caso sia indispensabile, gli esami possono essere espletati in modalità a distanza. In subordine, possono essere espletati "in presenza". Eventuali stage già avviati devono essere sospesi.

### Rendicontazione

In deroga a quanto previsto nel *Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro*, l'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti linee guida non comporta un abbattimento del Costo Ora Allievo (COA).

## MOLISE

Con la DGR n. 92 del 11.3.2020 la Regione Molise autorizza l'erogazione della formazione in modalità FaD (Formazione a Distanza) fino al 31 marzo 2020 (prorogabile automaticamente in caso di ulteriori comunicazioni da Organi Ministeriali).

### Ambiti di applicazione (percorsi)

- azione 6.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 riguardante l' "Avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro" di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 60 del 18-09-2017 e ss.mm. e ii.;
- azione 8.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 relativa all' "Avviso pubblico per la Costituzione del Catalogo Regionale di Offerta Formativa", approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 140 del 19/11/2018;
- **percorsi di istruzione e formazione professionale** – leFP (diritto – dovere all'istruzione e formazione)
- percorsi di leFP del sistema **duale**
- percorsi di leFP **Garanzia Giovani**;
- **percorsi sperimentali specifici di politica attiva** coerenti con le azioni programmate per il rilancio economico dell'area di crisi dalla Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 13.03.2017, finanziati con le risorse del Piano Regionale di cui alla deliberazione di G.R. n. 638 del 30.12.2016 e ss.mm. e ii.;
- **corsi liberi di formazione professionale** approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii.;

### Requisiti autorizzativi

È autorizzato l'utilizzo di strumenti didattici formalizzati, ovvero di **piattaforme virtuali informatiche**, che garantiscano la tracciabilità e la partecipazione a distanza dell'utente.

L'ente interessato ad erogare la FaD dovrà dimostrare di possedere i **requisiti** di seguito indicati:

- a) disporre di una struttura informatica che consenta l'interazione a distanza;
- b) disporre di una piattaforma di e-Learning, che consenta di prevedere la tracciabilità della fruizione dei contenuti per ogni allievo;
- c) di avere un sistema di valutazione e di autovalutazione dei risultati conseguiti;
- d) di garantire sistemi di comunicazione sincrona ed asincrona per la comunicazione tra alunni e tra alunno e docente/tutor;

### Documentazione prodotta ai fini della validazione

L'organismo di formazione/Associazione di categoria deve certificare la durata e l'effettiva erogazione della formazione a distanza mediante **report automaticamente generati** dal sistema telematico di tutoring previsto dalla piattaforma e-learning utilizzata. I report dovranno essere fruibili direttamente dalla piattaforma e-learning nonché esibiti al personale regionale o, qualora al termine del percorso di formazione sia previsto il rilascio di una qualifica, alla Commissione esaminatrice in occasione della prova finale. I report sono accompagnati da una **dichiarazione di veridicità** del rappresentante legale dell'Organismo di formazione.

## SICILIA

### Ambiti di applicazione (percorsi)

Con la circolare n. 9 del 18 marzo 2020, nel periodo di sospensione dell'attività didattica prevista dal DPCM del 9/03/2020, ed eventuali successive proroghe, la Regione **consente il ricorso alla modalità di formazione a distanza** sia per l'Offerta formativa finanziata (IeFP e formazione ordinaria) sia per i corsi autofinanziati.

### Requisiti autorizzativi

Il ricorso alla formazione a distanza deve essere formalizzato mediante **decisione dell'organismo interno al soggetto attuatore/beneficiario** deputato alla programmazione didattica, che deve individuare contenuti, modalità e strumenti operativi e di verifica degli apprendimenti, piattaforme didattiche e calendario.

Prima dell'avvio delle attività in FAD deve **essere trasmessa apposita comunicazione all'Amministrazione regionale**, predisposta su apposito modello allegato "Autodichiarazione utilizzo FAD", nella quale indicare la modalità di utilizzo della FAD, le piattaforme utilizzate, nonché le credenziali di accesso al sistema FAD.

Inoltre, seguendo le consuete procedure di gestione e controllo degli interventi, dovrà essere caricato a sistema il calendario didattico.

### Documentazione prodotta ai fini della validazione

Al fine del riconoscimento delle attività di formazione a distanza, i beneficiari dovranno **assicurare la tracciabilità dell'attività formativa** a distanza mediante l'utilizzo di idonee piattaforme **sincrone** (aule virtuali, webinar) che assicurino l'interazione on-line docenti/allievi.

Al fine di garantire la corretta gestione dell'attività realizzata in FAD, si fa riferimento al vademecum del PO FSE Sicilia 2014/2020 vigente, che prevede che sia garantito il monitoraggio e la rilevazione dell'attività realizzata da parte degli allievi.

Le attività erogate in modalità FAD devono essere documentate da parte del tutor attraverso i **registri didattici**.

Ai registri sono esse allegate le **stampe dei report automatici** prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti, dei docenti e, se del caso, del tutor.

Dovranno, inoltre, essere tracciate e rese disponibili le prove intermedie e l'interattività con il docente per stimolare l'aula.

Restano **sospese tutte le attività che comportano uscite esterne** alla sede corsuale, per tutto il periodo di vigenza del DPCM 9 marzo 2020. Sono escluse le eventuali attività accessorie non rientranti nel percorso di didattica frontale (es. attività non ordinamentali, stage, laboratorio).

Per l'attività formativa erogata in modalità FAD **sono confermate le opzioni di costo, le voci di costo e i relativi parametri previste dai relativi Avvisi pubblici per la formazione ordinaria**.

## TOSCANA

Le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 aventi ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione professionale" hanno fornito agli organismi formativi accreditati le prime disposizioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020.

In relazione alle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso formativo, ciascuna Unità Formativa può prevedere una percentuale di ore da erogare con modalità di Formazione a Distanza (di seguito FAD) o in e-learning.

La FAD deve essere erogata in modo da consentire la tracciabilità del percorso rispetto al singolo partecipante. Le ore erogate a distanza devono essere strettamente integrate alla formazione in aula, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento dell'UF ed essere assistite da un tutor.

### Percorsi

La disposizione si applica ai **percorsi formativi già in svolgimento**, ovvero per i quali si è già verificato l'avvio in aula e la possibilità di procedere alla rimodulazione cesserà con il termine del periodo di sospensione delle attività in aula.

Per la vidimazione dei registri della FAD, gli organismi formativi possono inviare i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti per le firme digitali.

Le tipologie di percorsi di **Istruzione e Formazione Professionale** (leFP) che possono utilizzare la FAD sono:

- percorsi di durata triennale realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali;
- percorsi di durata triennale realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione";
- percorsi di durata annuale per il conseguimento del diploma professionale di IV anno;
- percorsi formativi biennali realizzati dagli organismi formativi accreditati alla formazione e rivolti ai giovani che hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione che sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out);

In relazione ai percorsi di lefp, la percentuale massima della FAD sarà portata al 30%.

Inoltre, in deroga ai bandi FSE che finanziano i **percorsi ITS**, in considerazione delle cause contingenti di forza maggiore in essere, sarà consentita dalla delibera di Giunta del 16 marzo la realizzazione delle attività didattiche dei percorsi in oggetto anche in modalità FAD, secondo le previsioni della normativa regionale vigente, anche in attuazione delle circolari ministeriali emanate in tal senso.

La DGR n. 356 del 16 marzo 2020 consente la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi sotto indicati, anche eventualmente in deroga alle disposizioni regionali richiamate e agli avvisi pubblici in essere:

- a) per i percorsi di leFP in corso di svolgimento, nella percentuale massima del 30% della durata del percorso formativo al netto del periodo di alternanza scuola lavoro, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;
- b) per i percorsi ITS, in corso di svolgimento, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;
- c) per percorsi IFTS in corso di svolgimento, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;

I percorsi leFP triennali e di IV anno in corso di svolgimento, nell'ambito dell'attività di formazione a distanza possono ricorrere al project work, inteso come elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o una elaborazione multimediale, assistito a distanza dal tutor e valutato dal docente, quale fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo.

### Massimali della FAD

La percentuale di FAD che è possibile prevedere all'interno di un percorso formativo varia in riferimento al livello EQF della qualificazione e alla norma che definisce la tipologia di percorso. Per quanto riguarda i percorsi che prendono come riferimento standard presenti nel RRFP (compresi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) la percentuale di FAD è definita all'interno delle tabelle che seguono.

#### 1. Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualificazione

Nella tabella seguente è definita la percentuale massima di formazione a distanza per le qualificazioni del Repertorio Regionale della Formazione Professionale (RRFP) che varia in riferimento al livello EQF della Qualificazione.

Qualificazione professionale	Formazione a Distanza
Qualificazioni professionali di livello 3 EQF e livello 4 EQF nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 5% (per il periodo di emergenza il massimale è portato al 30% - Delibera n. 356 del 16/03/2020 ) della durata del percorso al netto del periodo di stage/alternanza scuola-lavoro
Qualificazioni professionali di livello 3 EQF (addetto)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 30% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Qualificazioni professionali di livello 4 EQF (Tecnico, Responsabile)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 40% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Qualificazioni professionali di livello 5 EQF (Tecnico, Responsabile)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 50% della durata del percorso al netto del periodo di stage

#### 2. Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze

Percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, e assistita da un tutor e non superiore al 20% del monte ore complessivo del percorso, al netto delle ore dedicate all'attività di stage.
--	---

3. Per quanto riguarda i **percorsi che fanno riferimento al RRFR**, alla percentuale di FAD, se prevista, si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni. Se la norma di settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto di seguito:
- utilizzo delle modalità formative FAD e/o e-learning per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso;
  - applicazione della percentuale massima di FAD e/o e-learning del 30 % al monte ore complessivo del corso e al netto dell'eventuale tirocinio/stage;
  - indicazione sugli attestati/certificati rilasciati, riguardo allo svolgimento di FAD e/o elearning.

### Attivazione dei percorsi

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza/e-learning deve essere autorizzata dall'amministrazione regionale in sede di valutazione ex ante e selezione dei progetti formativi e dovrà essere subordinata all'acquisizione di informazioni inerenti:

- la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

**Procedura operativa**

L'organismo formativo potrà comunicare all'UTR competente la rimodulazione del progetto (finanziato/riconosciuto) specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto, che deve garantire le caratteristiche di cui al paragrafo "B.1.4.1 Formazione a Distanza" della DGR 988/2019. Nella fase attuale di emergenza epidemiologica non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva. Saranno attivati dagli UTR successivi controlli sull'effettiva rispondenza al dispositivo regionale.

**Documentazione da produrre ai fini della validazione**

Per la vidimazione dei registri della FAD, gli organismi formativi possono inviare i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti, in modo che questi possano provvedere a firmarli digitalmente. Se questo non risulterà possibile, la vidimazione sarà fatta successivamente in forma cartacea.

**Esami**

L'esame conclusivo è effettuato sempre in presenza.

## VENETO

La Regione Veneto è intervenuta con diversi provvedimenti per autorizzare l'utilizzo della formazione a distanza nelle attività formative. Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n. 220 del 9 marzo 2020 sospende i tirocini e gli stage nell'ambito dei percorsi formativi integrati nell'offerta formativa regionale e proroga le disposizioni di seguito elencate fino al 3 aprile 2020.

### **Percorsi di leFP triennali e quarto anno (anche in duale)**

Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.183 del 2 marzo 2020 disciplina la FAD per alcune attività didattiche nei percorsi leFP.

#### **Procedura di attivazione e documentazione da inviare**

L'Ente di formazione, prima dell'avvio delle attività, comunica alla Regione l'utilizzo della modalità FAD attraverso il gestionale regionale secondo le seguenti modalità:

- scrivere alla sezione SEDE dovrà sostituire la dicitura "FAD" o la sede da dove il docente farà il collegamento;
- inviare all'Ufficio Formazione Iniziale un documento che illustri gli strumenti e le modalità di gestione dell'attività in FAD. Il documento deve contenere anche web link, credenziali per gli accessi da remoto alla classe virtuale per dare possibilità all'Ufficio ispettivo di accedere. La composizione della classe virtuale deve essere coerente alle presenze del Registro online;
- il calendario viene adeguatamente modificato;
- le presenze dei partecipanti sono registrate sul Registro on line.

Le attività laboratoriali sono escluse; la realizzazione di tirocini e stage è subordinata alla disponibilità delle famiglie e delle aziende ospitanti.

#### **Valutazione Finale**

Anche ai fini rendicontativi, così come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015, le attività in FAD devono prevedere un adeguato sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite al termine del percorso FAD. I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorrono alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

### **Percorsi IFTS e ITS**

Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.185 del 2 marzo 2020 disciplina la FAD per alcune attività didattiche nei percorsi IFTS e ITS.

#### **Procedura di attivazione e documentazione da inviare**

La Fondazione ITS o Organismo di Formazione comunica, prima dell'avvio delle attività, comunica alla Regione l'utilizzo della modalità FAD attraverso il gestionale regionale secondo le seguenti modalità:

- scrivere alla sezione SEDE dovrà sostituire la dicitura "FAD" o la sede da dove il docente farà il collegamento;
- inviare all'Ufficio formazione continua un documento che illustri gli strumenti e le modalità di gestione dell'attività in FAD. Il documento deve contenere anche web link, credenziali per gli accessi da remoto alla classe virtuale per dare possibilità all'Ufficio ispettivo di accedere. La composizione della classe virtuale deve essere coerente alle presenze del Registro online;
- il calendario viene adeguatamente modificato e aggiornato;
- le presenze dei partecipanti sono registrate sul Registro on line.

Le attività laboratoriali sono escluse; la realizzazione di tirocini e stage è subordinata alla disponibilità dei discenti e delle aziende ospitanti.

#### **Valutazione Finale**

Anche ai fini rendicontativi, così come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015, le attività in FAD devono prevedere un adeguato sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite al termine del percorso FAD. I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorrono alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

### **Percorsi formativi a riconoscimento Regionale**

Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.209 del 6 marzo 2020 disciplina la FAD per alcune attività didattiche nei percorsi IFTS e ITS. Il successivo Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.230 del 10 marzo 2020 integra il precedente prevedendo la ripresa delle attività formative in modalità FAD anche dove non prevista o regolamentata dalle rispettive direttive di riferimento a partire dal 10 marzo 2020.

### **Procedura di attivazione e documentazione da inviare**

L'Organismo di formazione comunica, prima dell'avvio dei percorsi, l'utilizzo della modalità FAD secondo le seguenti modalità:

- attraverso il gestionale A39, scrivere alla sezione SEDE dovrà sostituire la dicitura "FAD" o la sede da dove il docente farà il collegamento;
- inviare alla Direzione Formazione e Istruzione un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione dell'attività in FAD. Il documento deve contenere anche web link, credenziali per gli accessi da remoto alla classe virtuale per dare possibilità all'Ufficio ispettivo di accedere. La composizione della classe virtuale deve essere coerente alle presenze del Registro online;
- il calendario viene adeguatamente modificato e aggiornato nel gestionale A39.

La formazione a distanza non dovrà essere applicata alle fasi didattiche che prevedono momenti laboratoriali e il cui svolgimento debba avvenire in presenza e con l'utilizzo diretto di strumenti e attrezzature professionali da parte dei discenti. La realizzazione di tirocini e stage è subordinata alla disponibilità dei discenti e delle aziende ospitanti.

### **Percorsi relativi alla Formazione superiore**

Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.262 del 16 marzo 2020 disciplina la FAD per alcune attività didattiche nei percorsi relativi alla formazione superiore.

### **Procedura di attivazione e documentazione da inviare**

L'Organismo di formazione, prima dell'avvio delle attività, comunica alla Regione l'utilizzo della modalità FAD attraverso il gestionale regionale secondo le seguenti modalità:

- scrivere alla sezione SEDE dovrà sostituire la dicitura "FAD" o in caso di FAD attraverso l'uso dello Smart Working la dicitura "FAD-Formazione a Distanza SW";
- inviare all'Ufficio Formazione continua un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione dell'attività in FAD. Il documento deve contenere anche web link, credenziali per gli accessi da remoto alla classe virtuale per dare possibilità all'Ufficio ispettivo di accedere. La composizione della classe virtuale deve essere coerente alle presenze del Registro online;
- nel caso di FAD attraverso lo Smart Working bisognerà comunicare all'Ufficio ispettivo regionale il documento illustrativo integrato dei nominativi dei docenti interessati e relativi indirizzi di residenza/domicilio.
- il calendario viene adeguatamente modificato e aggiornato;
- le presenze dei partecipanti sono registrate sul Registro on line.

Le attività laboratoriali sono escluse; la realizzazione di tirocini e stage è subordinata alla disponibilità delle famiglie e delle aziende ospitanti. Le attività laboratoriali sono escluse.

### **Valutazione Finale**

Anche ai fini rendicontativi, così come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015, le attività in FAD devono prevedere un adeguato sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite al termine del percorso FAD. I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorrono alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

## PA TRENTO

Con la circolare. prot. n. 151540 del 06 marzo 2020, l'Amministrazione invita Dirigenti scolastici e formativi a organizzare e sostenere le iniziative per l'attivazione della modalità didattiche a distanza, comunicando alle famiglie di studenti e allievi le modalità individuale.

Le attività programmate di tirocinio/stage possono svolgersi regolarmente, valutando la situazione riguardante la tipologia di attività e la sede di realizzazione.

## 2.1 Tabella di sintesi dei provvedimenti e delle tipologie di percorsi

La tabella di sintesi sottostante fornisce un quadro di alcuni aspetti relativi alla FAD regolati dalle Regioni sulla base delle disposizioni emanate in occasione dell'emergenza epidemiologica. In particolare, sono messe in evidenza:

- la **tipologia** di formazione a distanza permessa: sincrona, asincrona o entrambe. Sebbene le regioni facciano spesso riferimento indistintamente a FAD e E-Learning, lasciando ad intendere anche la possibilità di utilizzare modalità asincrone, nella richiesta per l'attivazione e per la validazione dei percorsi sono solitamente richiesti documenti (es. registri vidimati, credenziali di accesso alle classi virtuali, screenshot delle presenze, ecc.) che implicano invece un approccio sincrono alla FAD. Pertanto, nella tabella, nell'identificazione della tipologia di formazione a distanza autorizzata tiene conto non solo della terminologia utilizzata, ma anche delle modalità di approvazione dei percorsi, della documentazione richiesta ai fini della validazione e della presenza di una disciplina precedente e/o di riferimento.
- i **percorsi di formazione** esplicitamente coinvolti nella FAD
- La determinazione di **Unità di costo standard** per la FAD
- L'utilizzo di tale modalità anche per **percorsi non direttamente riferiti alla formazione ordinamentale** (politiche attive, orientamento, formazione individuale ecc.)
- Se e quali documenti siano richiesti dalle Regioni per la **registrazione di partecipanti** e docenti alla formazione FAD.

Regione	Provvedimenti relativi alla FAD	Sincrona / Asincrona	Tipologia di percorsi coinvolti	UCS applicata	Documenti di registrazione della presenza
<b>Abruzzo</b>	Sì	Entrambe	Percorsi già autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale sulla base del vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo  Percorsi formativi già autorizzati in base alla disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii.	n.d.	Calendario Registri Report automatici prodotti dalla piattaforma
<b>Basilicata</b>	No	//	//	//	//

<b>Calabria</b>	No	//	//	//	//
<b>Campania</b>	Sì	Sincrona per tutta la parte di formazione eccedente i massimali di FAD previsti da precedenti disposizioni	Corsi autofinanziati già avviati prima del 10 marzo 2020 Professioni non regolamentate (max 80%)  Professioni regolamentate (max 30%)	n.d.	Elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso);  Descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;  Calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;  Media utilizzati (specificando la tecnologia o piattaforma che si intende impiegare);  Modalità di valutazione dell'apprendimento previste;  Documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.
<b>Emilia-Romagna</b>	Sì	Sincrona mediante Videoconferenza in sostituzione della formazione frontale/in aula  FAD&E-Learning, anche in modalità asincrona, nel rispetto dei massimali % previsti da precedenti disposizioni	Percorsi leFP  Formazione regolamentata  Apprendistato professionalizzante  Apprendistato – Formazione sulla sicurezza dei Lavoratori  Attività individuali, di orientamento, di formazione e le procedure di selezione in accesso alle attività formative	n.d.	Registro cartaceo davanti, il docente deve procedere a fare l'appello degli allievi collegati in videoconferenza, segnando la presenza sul registro d'aula, indicando il codice corrispondente identificativo che ne permetta l'identificazione;  Effettuare uno screenshot della finestra dei presenti loggati ovvero utilizzare la reportistica dell'applicativo utilizzato attestante i collegamenti effettuati che deve dare traccia dell'effettivo tempo di collegamento dell'utente (orario di entrata e di uscita riferito al collegamento);  Il coordinatore / tutor redige un verbale finale attestante lo svolgimento effettivo dell'attività;

					Al termine della lezione il docente procede a fare l'appello.
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	SI	Entrambe	Percorsi leFP ITS Modalità formative individuali (ad es. FORMIL in PIPOL – Politica Attiva)	n.d.	Docente, ed eventualmente il tutor apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura: "collegato via ..., con utenza...".  Documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, o la reportistica dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, deve essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.
<b>Lazio</b>	SI	Entrambe, nel rispetto dei massimali % previsti da precedenti disposizioni	Corsi avviati e in svolgimento, finalizzati all'acquisizione di qualifiche e/o competenze o comunque riferiti ai profili del Repertorio regionale, sia finanziati con risorse del FSE sia autorizzati  Corsi obbligatori ai fini dell'esercizio di una professione o di un'attività economica o professionale  Tutti i percorsi formativi (compresa leFP del sistema duale)	n.d.	Documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi
<b>Liguria</b>	SI	Sincrona	Attività formative anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi ove la FAD non è prevista	Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020  Costi reali delle risorse umane + 40% a forfait	Tracciatura dell'attività didattica all'interno del registro presenze:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati identificativi del soggetto erogatore</li> <li>- dati identificativi del percorso formativo</li> <li>- elenco degli allievi partecipanti</li> <li>- i dati relativi all'attività didattica giornaliera:</li> <li>- identificazione degli allievi presenti (anche tramite appello via video del docente, si ricorda che nel registro è obbligatoria la firma leggibile anche dello studente)</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- nominativi degli allievi presenti e assenti</li> <li>- firma del/dei docenti</li> <li>- numero di ore di lezione svolte nella giornata</li> <li>- per ogni ora di lezione: argomento trattato, modalità di formazione (=FAD), ora di inizio e ora di fine, firma del docente (e di eventuali codocenti).</li> </ul>
<b>Lombardia</b>	sì	Sincrona	Percorsi leFP IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato	n.d.	Registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi
<b>Marche</b>	sì	Sincrona	Corsi di qualsiasi tipologia e livello finanziati dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione con risorse del POR FSE 2014/20 o con altri fondi pubblici	n.d.	Stampa della schermata con l'elenco dei partecipanti  Dichiarazione sottoscritta dal docente con numero e nomi dei partecipanti
<b>Molise</b>	sì	Entrambe	<p>Percorsi di Istruzione e formazione professionale – leFP (diritto – dovere all’istruzione e formazione) anche in duale;</p> <p>Percorsi di istruzione e formazione professionale in Garanzia Giovani; Percorsi sperimentali specifici di politica attiva</p> <p>Corsi liberi di formazione professionale</p>	n.d.	Report generati dalla piattaforma FAD utilizzata  Dichiarazione di veridicità dei report generati
<b>Piemonte</b>	No	//	Non è previsto un dispositivo specifico per l'ambito della formazione professionale. Sono invece disponibili indicazioni ministeriali rivolte al sistema scolastico.	//	//
<b>Puglia</b>	No	//	//	//	//
<b>Sardegna</b>	No	//	//	//	//
<b>Sicilia</b>	Sì	Sincrona	Offerta formativa finanziata dalla Amministrazione (leFP e formazione ordinaria)	Opzioni di costo previste dai relativi	Dati anagrafici degli utenti ed i dati di interazione/fruizione delle risorse didattiche.

			Corsi autofinanziati	Avvisi pubblici per la formazione ordinaria.	Registro didattico Stampe dei report automatici
<b>Toscana</b>	Sì	Entrambe, nel rispetto dei massimali % previsti da precedenti disposizioni	Percorsi formativi già in svolgimento  Percorsi leFP (Percorsi triennali realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali, Percorsi triennali leFP, Percorsi di IV anno, Percorsi formativi biennali per drop out)  ITS  Percorsi finalizzati all'acquisizione del certificato di competenza  Percorsi che fanno riferimento al RRF	No	Gli organismi formativi possono inviare i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti, in modo che possano essere firmati digitalmente.  Se questo non risulterà possibile, la vidimazione sarà fatta successivamente in forma cartacea.
<b>Umbria</b>	No	//	//	//	//
<b>Valle d'Aosta</b>	No	//	//	//	//
<b>Veneto</b>	Sì	Sincrona	leFP (anche duale),  ITS, IFTS,  Offerta formativa a riconoscimento regionale  Altri percorsi di Formazione superiore	No	Documento che illustri gli strumenti e le modalità  Presenze registrate in Registro on line (ROL)
<b>PA Bolzano</b>	No	//	//	//	//
<b>PA Trento</b>	Sì	Entrambe	Non specifica tipologie formative	No	no



## 2.2 Proposte per le regioni che non hanno ancora disciplinato la FAD

A seguito delle analisi delle discipline regionali in tema di FAD proponiamo, per le regioni che non hanno ancora disciplinato la materia, alcuni elementi concreti partendo dalle esperienze emerse:

- **Individuazione chiara delle tipologie di percorsi ove è possibile autorizzare la FAD**

Data l'emergenza della situazione si consiglia di aprire la FAD a tutte le tipologie di percorsi, anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi. In questo modo si offre a tutti la possibilità di proseguire con il proprio percorso formativo.

- **Tipologia di FAD**

In questa fase, in cui la formazione a distanza asincrona non è ben delineata in termini, ad esempio, di rendicontazione e tracciabilità del percorso, la modalità sincrona è quella che di fatto sostituisce la presenza in aula pur garantendo interattività e scambi immediati tra docenti e discenti.

Modalità molto efficace, soprattutto per i percorsi ordinamentali (leFP, IFTS, ITS), è quella proposta dalla Regione Emilia-Romagna e anche del Friuli-Venezia Giulia, dove si utilizza la "videoconferenza" (modalità sincrona) in sostituzione della formazione in aula. La videoconferenza, infatti, permette di garantire la tracciabilità dello svolgimento e della partecipazione degli utenti come se fossero in classe. Il docente tiene la lezione negli orari e nei giorni debitamente e regolarmente previsti, comunicandolo alla regione attraverso i sistemi informativi regionali o attraverso una comunicazione all'ufficio regionale preposto, ed è registrata la presenza di ciascun partecipante. Tale attività prevede che il docente si colleghi dalla propria abitazione o da un'altra sede che non sia la sede dell'ente di formazione, supportato eventualmente da un tutor o un coordinatore. La videoconferenza, inoltre, permette di registrare la lezione dando la possibilità a chi era assente di recuperarla.

Nel caso, invece, della formazione continua, della formazione riguardante le professioni non regolamentate e regolamentate, le regioni fanno riferimento alla normativa già esistente per quanto riguarda i limiti e le modalità di gestione della FAD e/o Learning nella modalità sincrona ed asincrona. Nello specifico, per le professioni non regolamentate e per la formazione continua i massimali previsti per la formazione in modalità e-learning sono dell'80% del monte ore complessivo del corso al netto di stage/tirocini. Per la formazione volta alle professioni regolamentate, invece, il massimale consentito è del 30% del monte ore complessivo del corso al netto dell'eventuale tirocinio/stage. In questo caso, i vincoli e la documentazione da produrre sono quelli definiti all'interno delle Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/ E-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" approvate il 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

È bene precisare, però, che laddove si lascia aperta la possibilità di utilizzare una modalità asincrona e quindi non assimilabile alle lezioni in aula, le regioni, come precedentemente affermato, fanno riferimento soprattutto alle procedure da intraprendere ai fini del

---

riconoscimento delle attività svolte senza però fare riferimenti specifici alla finanziabilità degli interventi. Rispetto a tale aspetto, fanno eccezioni realtà regionali come la Toscana che avevano precedentemente disciplinato la FAD e/o e-learning anche in modalità asincrona.

Nel caso in cui le regioni dovessero decidere di permettere l'utilizzo della FAD anche in modalità asincrona, è necessario non solo prevedere le procedure per il riconoscimento delle attività formative, ma anche la finanziabilità delle stesse. Pertanto, se la finanziabilità della FAD, soprattutto in forma asincrona, non è già disciplinata a livello regionale, è necessario intraprendere un rapido confronto con l'AdG per definire i costi e le spese ammissibili.

- **Requisiti autorizzativi**

Per i requisiti autorizzativi è necessario comunicare alla regione via gestionale regionale e/o direttamente all'ufficio preposto via e-mail:

- gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso). Laddove viene impiegato il portale regionale è possibile evidenziare che il corso verrà svolto in modalità FAD;
- la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali per attività sincrone;
- i media utilizzati;
- le modalità di valutazione dell'apprendimento previste.

- **Documentazione da produrre al termine del percorso**

Ai fini della validazione del percorso è possibile presentare i seguenti documenti:

Tipologia di Percorso	Tipologia di Formazione	Documentazione
Formazione Ordinamentale (IeFP, IFTS, ITS)	Sincrona (es. videoconferenza, classi virtuali)	Registro online o cartaceo vidimati degli studenti presenti all'appello e collegati in video conferenza, sia all'inizio che al termine della lezione. Il docente, ed eventualmente il tutor, apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura: "collegato via ..., con utenza...".  Documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, o la reportistica dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, deve essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.
Formazione continua, Formazione per professioni non regolamentate e regolamentate	Sincrona e/o Asincrona	Registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi utilizzati

Si precisa, però, che anche per la formazione continua e la formazione rivolta alle professioni non regolamentate o regolamentate è possibile optare per modalità completamente sincrone (es. Regione Veneto) che assimilano tale modalità formativa a quella prevista in aula dove è presente una forte interrelazione a livello di gruppo classe ed assicura un ottimo livello di ispezionabilità durante e al termine dell'erogazione del servizio.

### **Prima formazione di secondo ciclo e di livello terziario: laboratori, tirocini curriculari.**

Per la leFP, IFTS e ITS risulta centrale l'esperienza laboratoriale ed il tirocinio curricolare nella forma dello stage breve o della lunga alternanza rafforzata.

Se infatti la FAD sincrona può sostituire la formazione d'aula, difficilmente può ancora sostituire la formazione laboratoriale (forse in un domani non lontano sarà possibile con strumenti di realtà virtuale...) né tanto meno le esperienze di tirocinio curricolare.

Di seguito le soluzioni possibili e sostenibili, anche in un mix di esse:

- a) Deroga alla ripartizione rigida delle ore tra aula, laboratori e tirocini

Nella situazione emergenziale vi è sicuramente la possibilità, da parte delle Regioni, di rivedere in modo provvisorio sia la ripartizione delle ore nelle diverse modalità formative.

Sarà possibile eventualmente recuperare ore di tirocini e laboratori negli anni successivi.

- b) Lo smartworking per i tirocini o impresa formativa simulata

Laddove l'azienda presso cui il tirocinante ha attivato la forma di lavoro agile, o smartworking, nulla osta che anche il tirocinante continui il suo percorso di tirocinio in tale modalità, come gli altri lavoratori dell'azienda.

La modalità dello smartworking è attivabile anche nel caso di impresa formativa simulata.

- c) Il project work

Ulteriore elemento di flessibilità può essere realizzato attraverso il riconoscimento del project work inteso come fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo. Consiste nell'elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso, che gli studenti devono realizzare applicando le competenze e le conoscenze già acquisite nelle fasi formative teorico pratiche. Se per la fase di realizzazione sono necessari laboratori non fruibili nel periodo di emergenza sanitaria, si può rafforzare in tale periodo la componente progettuale.

### **Condizioni per la finanziabilità dell'alternanza scuola lavoro e del tirocinio in modalità smart-working e attuazione del project work**

Così come per i punti precedenti è importante non solo riconoscere queste modalità attuative ma anche assicurare la finanziabilità attraverso il FSE.

Pertanto, si potranno riconoscere l'esperienza di alternanza scuola Lavoro e/o tirocinio e/o di Impresa formativa simulata presso il domicilio dello studente in modalità assimilabili allo smart-working nonché la promozione di project work, con riferimento alle UCS sopra richiamate e sulla base dei seguenti elementi:

- identificazione univoca del tirocinante, anche tramite psw individuale di accesso al pc aziendale o individuale o dell'ente formativo e account di posta aziendale o dell'ente formativo;
- Introduzione del lavoro a all'intero gruppo classe o in piccoli gruppi attraverso una lezione in modalità videoconferenza in plenaria;

- Lavoro individuale degli allievi finalizzato alla realizzazione del “prodotto” sulla base delle indicazioni, degli obiettivi e delle modalità metodologiche condivise dal tutor.
- interattività giornaliera con il tutor aziendale e/o formativo, attestabile ad es. anche tramite lo scambio di mail o di messaggistica istantanea (tenuta agli atti);
- la registrazione della durata e una breve descrizione delle attività svolte su base giornaliera (anche attraverso la scheda stage cartacea);
- output di lavoro, attestanti l'effettività dell'attività svolta, che devono essere archiviati e conservati agli atti (eventualmente anche in archivio digitale).
- Valutazione, in itinere e al termine, del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati e alle Unità di Competenza interessate dal lavoro in modalità project work.

d) Il recupero delle ore

Nel caso per diversi motivi non siano attivabili le forme di flessibilità sopra indicate, dovrà poter essere possibile attivare un recupero di tali ore al termine dell'emergenza sanitaria, eventualmente anche nel periodo estivo.

### 2.3 Punti di attenzione: la sicurezza sul lavoro in relazione alla FAD

Un aspetto su cui è necessario porre l'attenzione, considerando l'attuale scenario in cui si prevede che sia docenti che alunni trascorreranno diverse ore davanti ai propri dispositivi elettronici, è la questione relativa alla sicurezza sul lavoro riguardante un'adeguata attenzione nel caso di utilizzo di videoterminali.

Sebbene all'interno dei dispositivi regionali non viene apportato nessun riferimento specifico, si ritiene necessario rimandare alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro che regola anche gli aspetti relativi ai lavori davanti al videoterminale. L'**articolo 175 del D.lgs n. 81/2008** in attuazione dell'articolo 1 della Legge 123/2007, prevede infatti che in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione della attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, il lavoratore ha diritto di una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti (2 ore) di applicazione continuativa al videoterminale.

È necessario precisare, però, che intervallare l'uso del videoterminale con mansioni diverse costituisce una valida alternativa alla regolamentazione disciplinata delle pause. Infatti, la Sezione lavoro Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2679 dell'11 febbraio 2015, ha affermato un importante principio in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare, prevedendo che la norma disciplinante la prevenzione infortuni per i videoterminalisti deve ritenersi rispettata ove il datore di lavoro, in luogo di concedere le pause, faccia espletare ai videoterminalisti un'attività diversa nella stessa giornata, ciò comportando un cambiamento di attività, idoneo ad integrare la prevista interruzione.

Se il personale insegnante rientra a pieno titolo nella definizione di lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, la posizione degli alunni è tuttavia più complessa. L'art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 prevede che gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione, sia equiparato al

lavoratore, aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature fornite di videoterminali, già inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382. Pertanto, anche in riferimento agli alunni si applica quanto previsto dall'art. 175 del suddetto decreto in merito al diritto di una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti (2 ore) di applicazione continuativa al videoterminale.

### 3. PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Nell'attuale fase di sospensione delle attività formative in presenza, alcune istituzioni regionali e fondi interprofessionali, coerentemente con le indicazioni di Anpal, hanno definito gli elementi minimi di riconoscibilità della formazione effettuata a distanza.

A tal fine si sono concentrati su due aspetti. Il primo è che in larga parte ed al netto di previgenti discipline si è riconosciuta principalmente la sola formazione a distanza di tipo sincrono. Alcuni, per essere ancora più chiari, l'hanno chiamata teleformazione o videoconferenza.

Questo approccio è apparso comprensibile, si direbbe inevitabile in questo momento, poiché la formazione sincrona è omologa a quella in presenza. Infatti, sebbene realizzata a distanza, la FAD sincrona offre gli elementi tipici del setting di formazione d'aula, con la contemporanea presenza ed azione di un docente fisico, allievi, eventualmente un tutor, spiegazioni, materiali didattici, interazione con il docente, esercitazioni, ecc.

In tal senso l'oggetto del finanziamento della formazione a distanza sincrona resta il medesimo della formazione in presenza, nel senso che le principali voci di costo rendicontabili restano sostanzialmente le medesime, eventualmente al lordo dei costi di connessione e di uso dei device ed al netto di costi di affitti di aule.

In tal senso sono direttamente applicabili anche i costi standard relativi alla formazione che, in alcuni casi, prevedono già la loro applicazione in modalità a distanza, mentre in altri casi dovrà essere esplicitata l'applicazione con la modalità a distanza.

Certo, resta applicabile la formazione a distanza asincrona, laddove già precedentemente disciplinata oppure con riferimento alle "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/ E-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" approvate il 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Tuttavia, è bene evidenziare come tali linee guida si occupino del riconoscimento della attività formativa ma non del suo finanziamento.

Il secondo elemento della disciplina realizzata in questo momento emergenziale ha riguardato la modalità di dimostrazione dell'effettività della formazione a distanza realizzata.

Questo naturalmente perché, da un punto di vista formale, ciò che contraddistingue la formazione a distanza sincrona dalla presenza fisica riguarda in primis la tracciatura ed il controllo della presenza degli allievi e del docente, che riscontra l'effettività della formazione. Quali documenti comprovano l'effettività della formazione? Come si può controllare che essa sia svolta? Che tipo di controlli in itinere ed ex post saranno effettuati?

Rispetto alle modalità attuative, ogni Regione lo ha fatto in modo indipendente, chi chiedendo di registrare le lezioni a futura dimostrazione, chi facendo tenere registri individuali, chi tracciando i log delle piattaforme.

Sono questi elementi rilevanti, potremmo dire fondanti, la legittimità del riconoscimento dell'attività e la sua finanziabilità con risorse pubbliche, essendo riconoscimento e finanziabilità dipendenti non solo dall'avvenuta erogazione della formazione, ma anche dalla presenza dei singoli allievi.

In sintesi: la necessità di dare una pronta risposta ad allievi ed enti di formazione di fronte alla sospensione per tempi lunghi delle lezioni, ha portato diverse regioni a riconoscere in larga parte la FAD sincrona come omologa alla formazione d'aula. Ciò ha consentito una rapida e

minima disciplina dei soli sistemi di tracciamento, poiché il paradigma formativo tra le due modalità è il medesimo.

Ben diverso sarebbe stato realizzare una disciplina per una modalità di e-learning più radicale, che ne liberasse tutte le potenzialità, con un apprendimento indipendente non solo dallo spazio, ma anche dal tempo, che possa utilizzare tutti gli elementi formativi che la tecnologia mette a disposizione.

L'e-learning, o lo smart learning - come alcuni hanno iniziato a chiamarlo in analogia allo smart working - che in questo modo così drammatico si è imposto in questi giorni, non nasce oggi e non finirà con l'emergenza sanitaria.

Fa parte della crescente influenza della tecnologia nella nostra vita, nel nostro modo di relazionarci con gli altri, di lavorare e di apprendere.

Vale forse la pena utilizzare le lezioni apprese in questo periodo drammatico per guardare all'evoluzione del sistema formativo e delle politiche attive del lavoro, ponendo l'attenzione al quadro regolatorio che sia pronto ad un cambio di paradigma dei sistemi formativi, oggi tecnologicamente possibile.

Le potenzialità in tal senso sono enormi, anche in merito alle possibilità di autovalutazione con sistemi automatizzati, alla personalizzazione del percorso di apprendimento sulla base delle conoscenze e competenze pregresse di ciascuno, l'apprendimento attraverso sistemi complessi di gamification e l'utilizzo di sistemi virtuali per simulare condizioni di lavoro e attrezzature reali.

Certo, tale sfida pone anche e soprattutto rilevanti questioni didattiche e pedagogiche, nonché tecnologiche.

In questa sede tuttavia ci siamo soffermati su come la disciplina dei sistemi formativi e delle politiche del lavoro può guardare allo smart working per riconoscerne la finanziabilità e la validità nei sistemi formali.

Avere un quadro regolatorio non ostile all'innovazione, ma anzi che la promuova, consentirà alle politiche formative e del lavoro di agganciare la realtà della formazione e del lavoro già oggi in azione tra le persone e le imprese. Gran parte della formazione nelle grandi aziende oggi avviene attraverso materiali ed esperienze che in tutto o in parte sono fruite in modalità asincrona, su piattaforme che contengono percorsi strutturati, ambienti di apprendimento personalizzati, strumenti di autovalutazione, fino ad arrivare ad alcune soluzioni molto raffinate, con l'utilizzo della *gamification* e del *machine learning*.

Nell'ambito dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel mondo reale, le attività di analisi delle competenze e delle attitudini è in larga parte realizzata attraverso strumenti automatizzati, i primi colloqui avvengono a distanza e per il *matching* si è supportati dall'intelligenza artificiale.

Già oggi le azioni reali non si basano più su operatori e docenti come unico veicolo dei servizi al lavoro e della formazione. L'azione del docente e dell'operatore è integrata per via tecnologica con un sapere codificato e fruibile direttamente dall'allievo.

Certo, in questo nuovo quadro regolatorio si dovranno mantenere saldi i principi di riconoscimento e di finanziabilità, aggiornandone l'applicazione ed i relativi strumenti, tenendo conto delle potenzialità e del cambiamento che determina l'e-learning.

Lo sforzo dovrà essere quello di definire una disciplina che sia in grado di rispondere contemporaneamente sia ai principi generali di finanziabilità dell'intervento sia di valorizzare appieno i progressi tecnologici, evitando sovra regolamentazioni e limitazioni del potenziale dell'e-learning.

Se l'azione cambia, anche l'oggetto del finanziamento cambierà di conseguenza. Se nell'e-learning la funzione trasmissiva è affidata ad uno strumento e non ad una persona, si dovranno rimborsare – in quota parte - i costi di sviluppo degli strumenti e non l'erogazione diretta dell'attività.

In tal senso il cambiamento di paradigma dell'e-learning deve trovare il suo rispecchiamento nel quadro regolatorio.

Non si pretende in questa sede di risolvere tali questioni, ma si intende contribuire ad individuare un percorso di soluzione.

Di seguito perciò si riportano alcuni principi di finanziabilità nel ciclo di vita di un'azione formativa, evidenziando la disciplina tradizionale e come questa potrebbe evolvere tenendo conto delle caratteristiche dell'e-learning.

Tali elementi di sviluppo sono presenti in parte alcuni dei sistemi regionali ed in alcuni fondi interprofessionali. In particolare, si riconoscono in uno studio di fattibilità che Fondimpresa ha realizzato per il riconoscimento e finanziabilità di un "Conto formazione digitale" che, secondo le sue intenzioni, potrebbe rappresentare il punto di maggior interesse di un prossimo quadro regolatorio che a partire dalla formazione continua si estenda poi ad altri ambiti formativi ed istituzioni.

Per semplicità quando si parla di e-learning si fa riferimento ad e-learning asincrono e non in modalità blended.

**Approvazione preventiva dell'intervento**

Presentazione di piani formativi con elenco azioni specifiche

Per ciascuna azione formativa si specificano contenuti dell'azione formativa, n. partecipanti, n. ore corso, sede del corso certificazione degli esiti.

Ciascuna edizione di uno stesso corso è da intendersi come singola azione formativa.

Possibile definizione del percorso personalizzato dell'allievo nell'ambito di ambienti di apprendimento predefiniti dove si trovano materiali strutturati.

La durata dell'azione formativa è definita sulla base di uno standard di durata dei materiali fruibili dagli allievi

Nessuna indicazione in riferimento alla sede del corso

N. allievi previsti, di massima

Piano finanziario inteso come massimale

<b>Comunicazione avvio corso</b>	Individuazione preliminare dei discenti/luogo fisico di realizzazione/calendario delle attività della singola edizione corsuale	Assenza di corso inteso come insieme di discenti con certo luogo fisico e calendario analitico delle attività  Coincidenza dei corsi con le azioni specifiche presentate nel piano (cioè, non ci saranno edizioni diverse dello stesso corso) Indicazione della mera data di inizio e fine intervento di corso Assenza della singola edizione Assenza di calendario puntuale
----------------------------------	---	---

		<p>Assenza dell'individuazione preliminare degli allievi: essi possono entrare liberamente nella fruizione dell'intervento nello spazio temporale compreso tra inizio e fine intervento</p> <p>Aggiornamento in tempo reale, sulla base dei dati di piattaforma, dei discenti entrati nell'intervento finanziato, che rispettano i criteri di ammissibilità dei destinatari</p>
<b>Effettività della formazione</b>	Presenza in aula e registri	<p>Assenza di registri</p> <p>Certificazione della frequenza e dei risultati della formazione attraverso certificazione della piattaforma LMS (learning management system).</p> <p>Definizione di standard di LMS che rispondano a tali requisiti, ad es. attraverso lo standard SCORM già utilizzato in relazione all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (formazione RSPP). Tale standard è in grado di monitorare e di certificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente</li> <li>- la partecipazione attiva del discente</li> <li>- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata</li> <li>- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO)</li> <li>- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente</li> <li>- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-Learning</li> </ul> <p>Inoltre, tale standard LMS consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- creare ed erogare contenuti formativi in conformità allo standard SCORM™ al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects - LO) nella piattaforma utilizzata</li> <li>- utilizzare soluzioni tecniche per la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.</li> </ul>
<b>Controlli in itinere</b>	<p>Calendario</p> <p>Luogo fisico dove operare controllo</p>	<p>Indipendenza da spazio e tempo della fruizione</p> <p>Assenza di calendario preventivo (solo previsione di inizio/fine delle attività)</p> <p>Assenza di luogo fisico</p> <p>Accesso ai dati di piattaforma per i controlli in itinere</p>
<p><b>Ammissibilità e riconoscibilità dei costi<sup>1</sup>.</b></p> <p><b>Si evidenziano i principi riferiti ai costi reali.</b></p>	Il piano dei conti è centrato sulla preparazione dei materiali per il singolo corso, sulla realizzazione dell'attività, e sulla direzione e coordinamento.	<p>L'intervento in e-learning vede imputati costi in larga parte indiretti, che non sono esclusivamente riconducibili al progetto formativo, ma presentano un'inerenza specifica e generale del costo in quanto le stesse risorse vengono utilizzate sia per il progetto, sia per altre attività svolte dal soggetto che le rendiconta, es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costi di sviluppo della piattaforma: sistemisti, programmatori, instructional designers, ...</li> </ul>

<sup>1</sup> Permangono i seguenti principi di riconoscibilità dei costi

- figurare nell'elenco dei costi ammissibili;
- essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
- essere documentati con giustificativi originali;
- essere conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;
- essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto beneficiario del finanziamento;
- essere impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto e la fine dell'azione prevista;
- essere contenuti nei limiti degli importi approvati in preventivo;
- essere sostenuti secondo principi di economia e di sana gestione finanziaria;
- rispettare il rapporto costi-benefici;
- corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti.

- Costi di sviluppo dei contenuti: instructional designers, sviluppatori di corsi, esperti, grafici, di multimedia, ...
- Costi di licenze, hardware e hosting
- Ecc.

Per i costi indiretti si applicherà il principio della ripartizione in chiave proporzionale (pro-rata temporis), con metodi di calcolo controllabili e più prossimi possibile al costo reale.

Ad es. si potrà imputare il costo di ammortamento in quota parte rispetto alle ore/allievo fruite sulla piattaforma per l'attività finanziate sul totale delle ore/allievo fruite nell'anno.

Naturalmente, i costi avrebbero un massimale come nel caso della disciplina tradizionale della rendicontazione a costi reali

Sarà naturalmente possibile riconoscere anche costi diretti, direttamente ed esclusivamente imputabili alla realizzazione delle attività formative del progetto (imputazione diretta), es.:

- attività di tutoring sincrono e asincrono
- help desk e assistenza tecnica in esercizio
- nel caso di noleggio con canone a persona/corso: costi di piattaforma / contenuti
- ecc.